



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511

[usp.sp@istruzione.it](mailto:usp.sp@istruzione.it) [uspsp@postacert.istruzione.it](mailto:uspsp@postacert.istruzione.it) [www.istruzioneelaspezia.it](http://www.istruzioneelaspezia.it)

### IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico DPR 3/1957 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole d'ogni ordine e grado approvato con il D.lgs. 297 del 16 aprile 1994;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed il susseguente regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
- VISTO il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle allora Graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124/1999 adottato con D.M. 123 del 27 marzo 2000;
- VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che trasformò le Graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, in Graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento ed integrazione delle Graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo, con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra, per il triennio 2014/17;
- VISTA la Disposizione di questo Ufficio prot. 1473 del 03-11-2016 che, in esecuzione del Decreto del TAR Lazio - Sezione Terza bis - n. 6032, ha disposto l'inserimento CON RISERVA dei ricorrenti di competenza di questo Ambito Territoriale nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e Primaria, da sciogliersi all'esito del giudizio di merito;
- VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per l'attuale triennio 2019/22;
- VISTA la nota MIUR n. 19436 del 24-04-2019, recante direttive in merito all'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle Graduatorie di istituto di I^ fascia del personale docente ed educativo, valevoli per l'attuale triennio scolastico 2019/22, di cui al citato D.M. 374/2019;

- VISTO il proprio provvedimento prot. 1507 del 06-08-2019 con il quale sono state pubblicate anche le Graduatorie ad esaurimento del personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Primaria della Provincia della Spezia, a seguito delle operazioni di aggiornamento delle iscrizioni del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22, come disciplinato dal già citato D.M. 374/2019;
- VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28-08-2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze loro sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione dell'eventuale contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie di istituto di II<sup>a</sup> fascia valevoli per il triennio 2017/20;
- VALUTATO il contenuto delle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 (giurisdizione confermata dall'Ordinanza 19679-19 dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione), n.4/2019 e n.5/2019;
- VISTA la Sentenza del TAR Lazio – sezione terza bis – 10969/2019 del 13/09/2019, con la quale il predetto Organo respinge il ricorso dei destinatari del Decreto Cautelare 6032/2016;
- VISTO E CONSIDERATO che l'inserimento CON RISERVA nelle GAE degli aspiranti ricorrenti derivava esclusivamente dal citato Decreto 6032/2016 al quale è seguita sentenza che, pronunciandosi sul ricorso, lo ha respinto, ordinandone l'esecuzione all'autorità amministrativa;
- VISTA la nota MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. AOODGPER1899 del 7 ottobre 2019, recante *“Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n.11 del 20/12/2017 e n.4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici.”*;
- VISTO l'art.1 *quinquies* della Legge 20 dicembre 2019, n.159, di conversione del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126, che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge 9 agosto 2018, n.96, di conversione del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 bis della Legge 96/2018, così come modificato dall'art.1 *quinquies* della Legge 159/2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati*

*con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.”;*

**PRESO ATTO** della sopravvenuta inefficacia del suddetto provvedimento cautelare a seguito del rigetto del giudizio nel corso del quale venne pronunciato e del mancato accoglimento, in sede di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, con Ordinanza n.74 del 17/01/2020, da parte dei ricorrenti presentanti appello RG9872/2019, dell’istanza cautelare incidentale di sospensione della citata sentenza TAR di reiezione del ricorso di primo grado;

**CONSIDERATO** che ad oggi i ricorrenti non beneficiano più di provvedimenti giurisdizionali che giustifichino il permanere dei loro nominativi nelle GAE dell’Ambito Territoriale della Spezia;

**RITENUTA** la necessità di dover dare seguito all’ordine d’esecuzione disposto dal TAR del Lazio – sezione terza bis nella sentenza 10969/2019 pubblicata il 13/09/2019;

**RITENUTO** quindi di poter disporre l’esclusione dalle graduatorie della scuola dell’infanzia e primaria dell’Ambito Territoriale della Spezia dei ricorrenti, a suo tempo inseriti **CON RISERVA**, di cui al susseguente elenco alfabetico;

**CONSIDERATO** che, per effetto di tale esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito Territoriale, è annullata ogni precedente individuazione dei ricorrenti **CON RISERVA**, quali consapevoli destinatari di proposta condizionata di assunzione nella scuola dell’infanzia e primaria, con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, da questi volontariamente sottoscritti, di cui al successivo elenco alfabetico,

#### DISPONE

per tutte le motivazioni in premessa, in esecuzione della Sentenza 10969/2019 sezione III bis del TAR del Lazio ed in applicazione dell’art.1 *quinquies* della Legge 20 dicembre 2019, n.159:

**art. 1)** è annullato il provvedimento prot. 1473 del 03-11-2016 con cui è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia della Spezia; è annullato, altresì, il provvedimento prot. 1507 del 06-08-2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente Scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia della Spezia per il triennio 2019/22, nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei sottostanti nominativi;

**art.2)** per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1) i ricorrenti inseriti con il sopra menzionato provvedimento prot. 1473 del 03-11-2016, come da elenco sotto indicato, sono depennati dalle graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia della provincia della Spezia, nelle quali risultavano inseriti con riserva;

**art. 3)** per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2) sono da ritenersi nulli, con efficacia retroattiva, i provvedimenti di individuazione dei predetti docenti quali destinatari di contratti di lavoro a **tempo indeterminato**.

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio con contratto a tempo indeterminato, provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta risoluzione del relativo contratto, giusta quanto previsto dall'art.25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, provvedendo altresì ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con i soggetti interessati un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020 ma, ai sensi dell'art.2126 c.c., comma 1 "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione", restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto risolto con atto dell'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati dai medesimi ricorrenti a seguito di individuazione da graduatoria di merito.

Conseguentemente i Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti sopra elencati, unitamente alla sentenza e all'ordinanza allegate, e apporteranno le dovute rettifiche alle graduatorie d'istituto ove i docenti risultino inseriti, provvedendo alla cancellazione della loro posizione dalla I<sup>a</sup> fascia, qualora ivi presenti.

**art. 4)** I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio con contratto a **tempo determinato** stipulato per il corrente anno scolastico, con termine al 31 agosto 2020, provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta risoluzione del relativo contratto, giusto quanto previsto dall'art.25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in quanto è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, provvedendo altresì ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI e a stipulare con i soggetti interessati un nuovo contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020.

I destinatari del presente provvedimento, qualora non già inseriti nelle Graduatorie di seconda fascia delle Graduatorie di istituto, sono rimessi nei termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data di notifica, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dal D.M. 374/2017 e a tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal citato D.M., dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia dei provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, per essere collocati nelle Graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017.

Per effetto della Legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità del contenuto e nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

Avverso il presente provvedimento, come previsto dal vigente ordinamento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di notifica.

**ELENCO DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA****SENTENZA TAR LAZIO****10969/2019 Ric. 10617/2016**

<b>Docente</b>	<b>Data di Nascita</b>	<b>Profilo con riserva</b>	<b>Stato giuridico attuale</b>	<b>Note</b>	<b>Scuola di servizio</b>
Bonati Sara	27-08-1975	AA/EE	Supplente fino al 30-06-2020	Nessun effetto sul contratto	ISA 12
Caldarelli Bruna	01-07-1979	AA/EE	Ruolo da GAE - Infanzia 01-09-2018	Revoca contratto T.I. e stipula contratto T.D. fino al 30-06-2020	ISA 13
Cenderello Sonia	12-02-1975	AA	Supplente fino al 30-06-2020	Nessun effetto sul contratto	ISA 12
Crucillà Nadia	15-04-1959	EE	• Ruolo GAE 01-09-2018 • Ruolo Conc. Straordinario 01-09-2019	Revoca del contratto a T.I. da GAE del 01-09-2018	ISA 7
Giacomel Maria Antonietta	16-06-1956	AA/EE	Supplente fino al 31-08-2020	Revoca contratto corrente e stipula nuovo contratto fino al 30-06-2020	ISA 17
Liccardi Laura			=====	=====	
Plicanti Alessandra	30-03-1979	AA/EE	• Ruolo GAE 01-09-2017 Infanzia • Ruolo Conc. 2016 01-09-2018 Primaria	Revoca contratto T.I. da GAE del 01-09-2017	ISA 7

Il Dirigente  
Roberto Peccenini

- Ai docenti citati in elenco (per il tramite delle Istituzioni scolastiche di servizio);
- Agli Istituti Comprensivi della provincia della Spezia;
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
- A tutti gli altri Ambiti Territoriali italiani;
- All'Albo pretorio on-line.